



CITTA' DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SETTORE COMANDO
Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE N. 1

OGGETTO: Circolazione Stradale.

Procedura Sanzionatoria.

Aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal C.d.S. Decreto del Ministero della Giustizia del 29/12/2006 ⁽¹⁾

Con il D. M. di cui all'oggetto, emanato in attuazione dell'art. 195, comma 3, C.d.S., è stato disposto l'adeguamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni alle norme del Codice della Strada per il biennio 2007-2008.

Le nuove sanzioni, riportate nelle tabelle allegate, saranno applicabili a partire dal

1° gennaio 2007

Si precisa che tale incremento è esteso anche agli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni alle disposizioni della Legge n. 727/78 ⁽²⁾, mentre quelli relativi alle violazioni della Legge n. 298/74 ⁽³⁾ rimangono invariati.

Il D.M. individua, altresì, le norme del Codice della Strada, le cui sanzioni **non sono oggetto di adeguamento** e precisamente:

⇒ art. 116, comma 13 *bis*;

⇒ art. 126 *bis*, comma 2, sesto periodo.

Nelle tabelle riportate nelle pagine seguenti sono indicati i nuovi limiti edittali, oggetto di adeguamento o meno, rammentando che, la somma da indicare a verbale, nei casi in cui il pagamento in misura ridotta sia consentito, è pari a quella del minimo edittale.

Il Ministero dell'Interno con Circolare n. 300/A/1/57642/101/3/3/14 del 29/12/06 ha precisato che: *“l'arrotondamento all'unità di euro opera solo sulle sanzioni edittali e, quindi, non interviene sulle somme che costituiscono eventuale risultato di operazioni di divisione rispetto ai valori minimi o massimi previsti da codice. Perciò, a titolo esemplificativo, non sono oggetto di arrotondamento le somme da iscrivere a ruolo ai sensi dell'art. 203, comma 3, C.d.S. (metà del massimo edittale) o quelle richieste a titolo di cauzione ai sensi dell'art. 207, comma 2, C.d.S. (metà del massimo edittale) o la sanzione di cui all'art. 193, comma 3, C.d.S. (un quarto della sanzione indicata al comma 2). L'importo di tali somme, qualora presentino valori decimali, continua ad essere arrotondato secondo le regole generali al centesimo di euro.”*

Si raccomanda di apportare le indicate variazioni sia al prontuario fornito in dotazione individuale, sia alla modulistica relativa al C.d.S. attualmente in uso, qualora necessario.

La circolare 174/04 è revocata.

DC/SG/dc/LM
Addì, 02/01/07

F.to IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Alberto GREGNANINI

(1) In G.U. n. 302 del 30/12/2006.

(2) *“Attuazione del regolamento (CEE) n. 1463/70 del 20 luglio 1970, e s.m.i., relativo all'istituzione di uno speciale apparecchio di misura destinato al controllo degli impieghi temporali nel settore dei trasporti su strada.”* (G.U. n. 328 del 23/11/1978).

(3) *“Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.”* (G. U. n. 200 del 31/07/1974).

Allegato: Tabelle di aggiornamento delle sanzioni.

TABELLE DI AGGIORNAMENTO DELLE SANZIONI

CODICE DELLA STRADA (D.L.VO N. 285/92)			
SANZIONI IN VIGORE DAL 1/1/2005 AL 31/12/2006		SANZIONI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2007	
MINIMO	MASSIMO	MINIMO	MASSIMO
€ 21,00	€ 85,00	€ 22,00	€ 88,00
€ 34,00	€ 138,00	€ 35,00	€ 143,00
€ 35,00	€ 143,00	€ 36,00	€ 148,00
€ 65,00	€ 262,00	€ 67,00	€ 271,00
€ 68,00	€ 275,00	€ 70,00	€ 285,00
€ 70,00	€ 280,00	€ 73,00	€ 290,00
€ 71,00	€ 286,00	€ 74,00	€ 296,00
€ 131,00	€ 524,00	€ 136,00	€ 543,00
€ 132,00	€ 530,00	€ 137,00	€ 549,00
€ 138,00	€ 550,00	€ 143,00	€ 570,00
€ 143,00	€ 573,00	€ 148,00	€ 594,00
€ 250,00	€ 1.000,00	€ 259,00	€ 1.036,00
€ 271,00	€ 1.084,00	€ 281,00	€ 1.123,00
€ 282,00	€ 1.128,00	€ 292,00	€ 1.169,00
€ 300,00	€ 1.501,00	€ 311,00	€ 1.555,00
€ 327,00	€ 1.311,00	€ 339,00	€ 1.358,00
€ 343,00	€ 1.377,00	€ 355,00	€ 1.427,00
€ 357,00	€ 1.433,00	€ 370,00	€ 1.485,00
€ 564,00	€ 2.257,00	€ 584,00	€ 2.338,00
€ 600,00	€ 3.003,00	€ 622,00	€ 3.111,00
€ 652,00	€ 2.620,00	€ 675,00	€ 2.714,00
€ 656,00	€ 2.628,00	€ 680,00	€ 2.723,00
€ 657,00	€ 2.653,00	€ 681,00	€ 2.749,00
€ 683,00	€ 2.736,00	€ 708,00	€ 2.834,00
€ 688,00	€ 2.754,00	€ 713,00	€ 2.853,00
€ 716,00	€ 2.867,00	€ 742,00	€ 2.970,00
€ 800,00	€ 3.200,00	€ 829,00	€ 3.315,00
€ 1.000,00	€ 10.000,00	€ 1.036,00	€ 10.360,00
€ 1.128,00	€ 4.515,00	€ 1.169,00	€ 4.678,00
€ 1.500,00	€ 6.000,00	€ 1.554,00	€ 6.216,00
€ 1.549,00	€ 6.197,00	€ 1.605,00	€ 6.420,00
€ 1.626,00	€ 6.507,00	€ 1.685,00	€ 6.741,00
€ 1.693,00	€ 6.774,00	€ 1.754,00	€ 7.018,00
€ 2.257,00	€ 9.032,00	€ 2.338,00	€ 9.357,00
€ 4.000,00	€ 16.000,00	€ 4.144,00	€ 16.576,00

**CODICE DELLA STRADA (D.L.VO N. 285/92)
SANZIONI NON SOGGETTE AD ADEGUAMENTO**

SANZIONI IN VIGORE DAL 1/1/2005 AL 31/12/2006			SANZIONI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2007	
ARTICOLO	MINIMO	MASSIMO	MINIMO	MASSIMO
126 <i>bis</i>	€ 250,00	€ 1.000,00	€ 250,00	€ 1.000,00
116/13 <i>bis</i>	€ 516,00	€ 2.065,00	€ 516,00	€ 2.065,00

CRONOTACHIGRAFO (LEGGE N. 727/78)

SANZIONI IN VIGORE DAL 1/1/2005 AL 31/12/2006		SANZIONI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2007	
MINIMO	MASSIMO	MINIMO	MASSIMO
€ 43,00	€ 85,00	€ 45,00	€ 88,00
€ 85,00	€ 172,00	€ 88,00	€ 178,00
€ 107,00	€ 214,00	€ 111,00	€ 222,00

TRASPORTO MERCI (LEGGE N. 298/74)

SANZIONI		
MINIMO	MASSIMO	P.M.R.
2,00	10,00	3,33
2,00	25,00	4,00
15,00	51,00	17,00
25,00	51,00	17,00
51,00	103,00	34,33
51,00	154,00	51,33
309,00	929,00	309,67
1.549,00	9.296,00	Non consentito
2.065,00	12.394,00	Non consentito